

CONVENZIONE QUADRO PER COLLABORAZIONI IN ATTIVITA' DI RICERCA E ATTIVITA' FORMATIVE

TRA

Il comune di Accadia, C.F./P.IVA... con sede legale in Accadia (Fg), rappresentato dal Sindaco *pro-tempore* dott.... , nato a... il..., domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

l'Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 94045260711, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Pierpaolo Limone, nato a Lecce (LE) il 16/02/1975 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Foggia, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con rispettive delibere di Senato Accademico e di Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del _____ e del _____;

PREMESSO CHE

- Il comune di Accadia (di seguito denominato “Comune”) ha interesse ad avvalersi dei saperi presenti presso l'Università, per supportare l'attuazione di una strategia per lo sviluppo locale e la qualità del territorio dell'area interna dei Monti Dauni e la loro interconnessione con i territori di area vasta;
- l'Università degli Studi di Foggia (di seguito denominata “Università”) ha interesse ad instaurare un proficuo rapporto di collaborazione finalizzato a favorire la promozione, l'organizzazione, la diffusione delle attività di ricerca e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica nel territorio;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti *ambiti*:

- **territorio e sviluppo;**
- **storia territoriale;**
- **comunità e identità;**
- **ambiente e paesaggio;**
- **reti e qualità territoriali;**
- **alimenti, salute e qualità della vita;**
- **ricerca e formazione;**
- **strategia e sviluppo;**

e nelle seguenti *tematiche*:

- ✓ **agricoltura multifunzionale;**
- ✓ **patto città-campagna;**

- ✓ **Fer e transizione energetica;**
- ✓ **zone economiche rurali (zer);**
- ✓ **turismo di qualità;**
- ✓ **cura del territorio;**
- ✓ **risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali;**
- ✓ **aree produttive e paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzabili;**
- ✓ **recupero, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio edilizio storico ed esistente;**
- ✓ **sostenibilità alimentare, salute e territorio;**
- ✓ **azioni strategiche territoriali;**
- ✓ **promozione e organizzazione di seminari, di corsi di formazione professionale, di specializzazione, di convegni, di incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti.**

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

- L'obiettivo è quello di recuperare la storia delle aree interne dei Monti Dauni per frenare il loro declino e per rilanciare una nuova visione di sviluppo basata sulla sostenibilità delle relazioni sociali interconnessa alla sostenibilità del territorio;
- Gli ambiti di intervento e le tematiche da sviluppare devono essere coordinati con la Strategia Nazionale per le aree interne del Paese e con l'Accordo di Programma Quadro delle aree interne dei Monti Dauni della regione Puglia;

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi, tra l'altro, corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Per il Comune, gli atti succitati che riguardino la gestione di attività di interesse comune dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università il / la referente è il / la prof./dott. (ssa) _____

Per il Comune il / la referente è il / la dott. (ssa) _____

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

Il Comune non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni del Comune né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del Comune.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal Comune; è parimenti esclusa ogni garanzia del Comune per le obbligazioni contratte dall'Università.

Art. 8 – Borse di avviamento alla ricerca

Se ritenuto d'interesse dalle parti per lo svolgimento dei programmi di ricerca, potranno essere attivate, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, borse di studio o di ricerca sulla base di specifiche convenzioni.

Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza, previa approvazione del rinnovo da parte dei rispettivi organi di governo.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata.

Articolo 14 – Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Articolo 15 – Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/1/2004.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

La presente convenzione, in unico originale, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs. 82/2005 .

Il Sindaco
Comune di Accadia

Il Rettore
Università degli Studi di Foggia
